ALLEGATO A ALL'ATTO COSTITUTIVO

STATUTO ASSOCIAZIONE ANIMALSTSRUST ONLUS

Costituzione - Denominazione – Sede

Art. 1 - E' costituita l'associazione denominata "Animalstrust" avente le caratteristiche di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (*Onlus*), di seguito per brevità chiamata "Associazione".

Art. 2 – L'Associazione non ha fini di lucro e propone di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale riferite in particolar modo alla tutela e protezione degli animali, alla conservazione della natura e dei processi ecologici e alla tutela dell'ambiente. L'Associazione potrà altresì svolgere tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività accessorie. Essa agisce nel rispetto dell'art.10 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modificazioni.

Art. 3 – L'Associazione ha sede in Milano (MI), Via Inganni 34. Il Consiglio Direttivo potrà trasferire la sede sociale senza modifica statutaria, adempiendo gli obblighi di comunicazione agli organi competenti.

Art. 4 - La locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" ovvero l'acronimo Onlus costituisce peculiare segno distintivo e pertanto deve essere inserito in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

Durata - Scopo - Oggetto

Art. 5 - La durata dell'Associazione è stabilita a tempo indeterminato.

Le attività dell'Associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

L’Associazione è apartitica, aconfessionale, autonoma, non ha rapporti di dipendenza da enti con finalità di lucro, né è collegata in alcun modo agli interessi di enti pubblici o privati, italiani o stranieri aventi scopo di lucro.

Art. 6 - L’Associazione non ha scopo di lucro e opera nei settori di cui al comma 1, art. 10 del Decreto Legislativo n. 460/97, n. 3) beneficienza, n. 8) tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

L’Associazione “Animalstrust” Onlus perseguendo esclusivamente finalità di solidarietà sociale opera sul territorio nazionale e all’estero nel settore ambientale con l’obiettivo di:

- tutelare e salvaguardare gli ecosistemi naturali, le specie animali e vegetali, e la biodiversità;
- contrastare l'inquinamento, lo spreco e l'uso irrazionale delle risorse naturali, del territorio e dell'energia;
- promuovere la formazione culturale volta alla realizzazione degli obiettivi sopra scritti.

Al fine del raggiungimento degli obiettivi indicati, relativi ai settori di cui al primo comma del presente articolo, l’Associazione, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, può realizzare le seguenti attività:

- educazione ambientale a favore dei ragazzi e delle ragazze, degli insegnanti e del mondo della scuola e dell’università, favorendo la partecipazione associativa, anche extrascolastica, in difesa dell'ambiente;

- denuncia di ogni tipo di maltrattamento delle diverse specie animali e alterazione degli ecosistemi, contribuendo a costruire un futuro in cui l'umanità possa vivere in armonia con tutte le altre forme di vita del pianeta;
- selezione, formazione ed impiego di volontari nella realizzazione delle attività istituzionali, in Italia ed all'estero, in cui l'Associazione stessa esplichi la propria opera;
- tutela nelle sedi giuridiche, giudiziarie, e in ogni altro ambito che si renda necessario, dell'ambiente e delle specie o varietà animali;
- promuovere la ricerca scientifica nel campo della salute, tutela, rispetto e salvaguardia di tutte le specie animali e degli ecosistemi in cui vivono;
- stimolo alla proposta di normative e regole amministrative sulle tematiche di tutela e salvaguardia ambientale e delle specie animali e promozione di attività volte a coinvolgere ed orientare le istituzioni nazionali ed internazionali, le forze sociali ed economiche verso legislazioni, programmi, accordi, progetti etc. coerenti con le finalità istituzionali;
- favorire forme di collegamento, coordinamento e sostegno con altre associazioni, organismi, enti e istituzioni attive in ambito nazionale e internazionale, aventi scopi affini, al fine di favorire lo scambio delle conoscenze e l'interazione tra le diverse discipline, sviluppare e gestire progetti condivisi promuovendo il lavoro di rete.

L'Associazione ha facoltà di istituire, sia in Italia sia all'estero sedi secondarie, delegazioni, rappresentanze, uffici e ogni altro genere di unità locale consentito dalle norme vigenti. I rapporti con tali sedi e delegazioni devono essere normati con specifico regolamento.

L’Associazione potrà in via strettamente strumentale all’attività principale, effettuare tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie ritenute necessarie al conseguimento degli obiettivi.

Art. 7 - E’ fatto assoluto divieto di svolgere attività differenti da quelle inerenti ai settori di cui al primo comma dell’art. 6 del presente statuto, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o accessorie per natura, in quanto integrative delle stesse.

Art. 8 – Nello specifico delle attività direttamente connesse o accessorie, per il perseguimento dei propri fini, l’Associazione potrà organizzare attività di sensibilizzazione e comunicazione sulle tematiche riguardanti la salvaguardia e difesa di tutte le specie animali; promuovere la raccolta di fondi occasionale anche attraverso, piattaforme digitali, organizzazione di eventi, mostre, convegni, seminari, pubblicazione di studi e ricerche sotto forma di report, monografie, periodici o altre forme editoriali presenti e future, osservati, per il caso di attività editoriale, i limiti e i requisiti imposti dalla legge, vendita di materiale promozionale, nei limiti consentiti dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche e integrazioni.

Associati – Diritti e obblighi

Art. 9 – Possono aderire all'Associazione, tutti coloro che, maggiori di età, senza distinzione di sesso, religione, origine, condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione.

I soci si dividono nelle seguenti categorie:

- soci fondatori, sono coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo;

- soci ordinari, sono coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione operano per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali e sottoscrivono le quote associative;
- soci onorari, sono quelle persone alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza o che, per meriti personali, sono ritenute particolarmente meritevoli nel campo delle attività facenti parte dello Statuto: vengono nominati dall'Assemblea Ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo. I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di soci.

La domanda di ammissione, corredata da attestazione di versamento della quota associativa prevista, nella quale si dichiara l'accettazione delle finalità statutarie e presentata secondo le modalità fissate dal Regolamento per l'attuazione del presente Statuto, sarà valutata dal Consiglio Direttivo e dovrà tener conto della onorabilità dei richiedenti.

L'ammissione del nuovo socio decorre dalla data di deliberazione del Consiglio Direttivo. In caso di diniego l'Associazione si impegna a restituire al candidato socio l'importo versato entro 30 gg dalla delibera del Consiglio Direttivo. L'importo della quota associativa verrà proposto annualmente dal Consiglio Direttivo all'Assemblea dei Soci. I rinnovi avvengono in seguito al versamento della quota associativa, senza obbligo di procedura specifica.

Art. 10 - L'associazione garantisce una disciplina uniforme dei rapporti associativi escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. L'Associato aderisce pertanto a tempo indeterminato e la sua adesione all'Associazione potrà aver termine solo in seguito a:

- dimissioni volontarie, cui farà seguito comunicazione da parte dell'organo direttivo per presa d'atto;
- mancato versamento della quota associativa come successivamente dettagliato nell'art. 31 del presente Statuto;
- attività in contrasto con le finalità e i principi statutari;
- indegnità;
- morte.

L'Associato non avrà diritto ad alcun rimborso delle quote versate per tutto il periodo di partecipazione all'associazione.

Art. 11 - Gli associati hanno l'obbligo di rispettare e far rispettare le norme dello Statuto, il diritto di essere informati delle attività dell'Associazione, di partecipare alle Assemblee, di votare personalmente per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione, di essere eletti alle cariche sociali. Ogni socio ha un voto secondo quanto stabilito dall'articolo 2532, comma 2 del Codice Civile.

Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti, registri dell'associazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente statuto.

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono prevalentemente gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute, autorizzate e documentate dal Consiglio Direttivo. L'Associazione può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Art 12 - Possono aderire all'associazione, in qualità di sostenitori, tutti i soggetti giuridici e le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro

contributo economico nei termini stabiliti ma non partecipano direttamente alla vita associativa. I sostenitori non hanno diritto di elettorato attivo e passivo, ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

Organi sociali

Art. 13 - Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- Il Presidente Onorario;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Probiviri.

L'Assemblea degli associati

Art. 14 - L'Assemblea generale degli associati è l'organo sovrano ed è costituita da tutti i soci dell'associazione.

La convocazione può avvenire a mezzo lettera non raccomandata, fax, posta elettronica, pubblicazione sul sito web, affissione all'albo della sede associativa, almeno 15 giorni prima dell'assemblea stessa. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione e l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattimento.

La convocazione dell'assemblea, solitamente responsabilità del Presidente, potrà anche avvenire su richiesta di almeno un decimo degli aderenti. In tale caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta e entro i 10 giorni successivi l'assemblea deve essere tenuta.

Art 15 - L’assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

Art 16 - In prima convocazione l’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti. In seconda convocazione, almeno il giorno successivo, l’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

L’Assemblea nomina fra i presenti un Presidente di riunione e un Segretario per la redazione del verbale. Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

L’Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

a. eleggere i membri del Consiglio Direttivo, dopo averne determinato il numero;
b. eleggere il Presidente Onorario su proposta del Consiglio Direttivo;
c. eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
d. eleggere i componenti del Collegio dei Probiviri;
e. definire gli obiettivi generali e deliberare i programmi di attività proposti dal Consiglio Direttivo;
f. discutere ed approvare il bilancio preventivo e il rendiconto/bilancio economico e finanziario consuntivo e la relazione attività;
g. stabilire l’ammontare delle quote associative;
h. discutere e approvare gli eventuali regolamenti proposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell’associazione;
i. deliberare sulle responsabilità dei membri del Consiglio Direttivo;
j. discutere e decidere su tutti gli argomenti posti all’ordine del giorno.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono essere trascritte insieme alla sintesi del dibattito in apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'assemblea.

Gli amministratori, nelle assemblee di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e in quelle che riguardano la loro responsabilità, non hanno diritto di voto riguardo ai punti all'ordine del giorno specifici.

Art. 17 - L'Assemblea deve essere convocata in via straordinaria in caso di modifica dello Statuto, di scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, in conformità a quanto disposto all'art. 36 del presente statuto.

Il verbale delle sedute, da redigere in apposito registro a disposizione di tutti gli aderenti, deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

Consiglio Direttivo

Art. 18 - Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea a scrutinio segreto ed è composto da 3 a 7 membri.

Essi resteranno in carica per un triennio. Al termine del mandato i membri del Consiglio Direttivo possono essere rieletti dall'Assemblea.

Tutti gli amministratori sono rieleggibili e prestano la loro opera, relativamente alle funzioni istituzionali del loro mandato, a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute in nome e per conto della Associazione previamente autorizzate dal Consiglio Direttivo, o a titolo oneroso; in tal caso ai sensi dell'art. 10, comma 6 lettera c) del D.Lgs. 460/97, non possono essere corrisposti emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, e dal decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito

dalla legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni.

Art. 19 - Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno, a maggioranza dei voti espressi a scrutinio palese, il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere.

Il Consiglio viene convocato dal Presidente, a mezzo email o lettera non raccomandata, con cadenza almeno trimestrale e tutte le volte che lo richiedano almeno due dei suoi componenti.

In questa seconda ipotesi, la riunione deve avvenire entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza. In caso di parità di voti si riapre la discussione con nuova votazione o si rinvia l'argomento alla seduta successiva.

Art. 20 - Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma d'attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'assemblea dei soci.

Nello specifico, il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

a. attuare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
b. curare l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea;
c. proporre all'Assemblea le norme e i regolamenti per il funzionamento dell'Associazione;
d. sottoporre all'Assemblea per l'approvazione il programma di lavoro, in base alle linee di indirizzo espresse dalla stessa Assemblea,

promuovendo e coordinando le attività previste ed autorizzando le spese necessarie;

e. accogliere o respingere le domande di adesione all'associazione;
f. deliberare in ordine alla decadenza ed esclusione dei soci;
g. conferire procure generali e speciali;
h. ratificare o modificare i provvedimenti adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;
i. presentare annualmente all'assemblea per l'approvazione:
    - la relazione, il bilancio o rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche;
    - il bilancio preventivo per l'anno in corso;
    - l'annotazione separata di eventuali attività commerciali;
    - in caso di raccolte pubbliche di fondi ai sensi art. 143 del DPR 917/86, specifico rendiconto delle stesse da approvarsi dall'assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio;
j. assumere e licenziare eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni; in tal caso ai sensi dell'art. 10, comma 6 lettera c) del D.Lgs. 460/97, non possono essere corrisposti emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, e dal decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni.

Art. 21 - In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più amministratori, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita o il numero degli amministratori da sostituire sia superiore alla metà, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

Il Presidente

Art. 22. Il Presidente dirige l'Associazione e la rappresenta, a tutti gli effetti, nei confronti dei terzi e in giudizio. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo, di cui è membro. E' autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.

Egli convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario o, in sua assenza, dal componente del comitato più anziano d'età.

In caso di comprovata necessità o urgenza può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo sottoponendoli a ratifica alla prima riunione successiva. Qualora il consiglio direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente.

Egli cessa dalla carica per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per l'eventuale sfiducia espressa nei suoi confronti dalla maggioranza del componenti del Consiglio Direttivo.

Il Presidente Onorario

Art. 23 – Il Presidente Onorario, nominato dall'Assemblea ordinaria dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo, quale garante della serietà, della onorabilità e del prestigio della Associazione, ha funzione di mera diffusione del nome e degli scopi della associazione, senza alcun potere rappresentativo né delega di compiti istituzionali riservati agli altri organi della associazione.

Il Presidente Onorario potrà essere scelto, anche tra soggetti non facenti parte dell'Associazione, tra personalità di spicco della società civile e di ineluttabili qualità morali e professionali presenti od operanti nell'ambito di intervento della Associazione ed espressione della sua cultura, conoscenza scientifica ed impegno morale volto al raggiungimento delle finalità istituzionali della Associazione.

La carica di Presidente Onorario potrà essere attribuita oppure restare vacante ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo.

Il Presidente Onorario rimane in carica per tutta la durata del Consiglio Direttivo che lo ha proposto all'assemblea ed è rieleggibile.

Il Segretario

Art. 24 – Il segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio Direttivo e d'Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci. E' altresì responsabile del trattamento dei dati personali di cui al decreto legge 30 giugno 2003, n. 196 e si occupa del disbrigo della corrispondenza.

Il Tesoriere

Art. 25 - Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri

contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio Direttivo. Provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alla decisioni del Consiglio Direttivo.

Stanti i compiti affidati al tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari.

Ha firma libera e disgiunta dal Presidente per importi il cui limite massimo è definito dal Consiglio Direttivo.

Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 26 - Il Collegio dei Revisori dei Conti, che l'assemblea dei soci può a suo insindacabile giudizio decidere di nominare qualora lo ritenga necessario in linea con le leggi vigenti. Esso è formato da tre membri effettivi e due supplenti eletti tra persone di comprovata competenza e professionalità, non necessariamente aderenti all'associazione. La carica è incompatibile con il ruolo di amministratore.

Il Collegio dei Revisori, se nominato, verifica almeno semestralmente, la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'associazione. Verifica i bilanci consuntivi e preventivi e ne presenta all'assemblea dei soci una relazione scritta. Delle proprie riunioni il Collegio dei Revisori redige verbale da trascrivere in apposito libro. Esso partecipa, qualora invitato, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea. Il Collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dagli articoli 2403 e seguenti del Codice Civile.

Il Collegio agisce di sua iniziativa o su richiesta dell'Assemblea, oppure su segnalazione, scritta e firmata anche di un solo associato.

Per la durata in carica, la rieleggibilità, l'onerosità o la gratuità delle prestazioni, il rimborso delle spese valgono le norme dettate nel presente Statuto per i membri del Consiglio Direttivo.

In caso di dimissioni di un revisore effettivo subentrerà il supplente più anziano. I revisori cooptati rimarranno in carica fino alla scadenza del triennio.

Collegio dei Probiviri

Art. 27 - Il Collegio dei Probiviri, se nominato dall'Assemblea, è composto da tre membri.

Il Collegio ha il compito di dirimere le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'Associazione o i suoi organi, tra i membri dei vari organi e tra i diversi organi.

Il Collegio giudica, secondo equità e giustizia, senza formalità di procedure.

Il Collegio dei probiviri dura in carica fino a revoca e/o dimissioni. Le dimissioni e/o revoca di un componente, comporta la nomina del supplente più anziano. I Probiviri cooptati rimarranno in carica fino alla scadenza del triennio.

Esercizio sociale e bilancio

Art. 28 - L'esercizio sociale coincide con l'anno solare. Per ogni esercizio sociale, il Consiglio Direttivo, deve redigere la relazione attività consuntiva e programmatica, il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo/rendiconto economico finanziario da sottoporre all'Assemblea, unitamente alla relazione scritta del Collegio dei Revisori, che lo discute e lo approva a maggioranza.

L'Assemblea per la discussione e l'approvazione del bilancio deve tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio o rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

In caso di attività di raccolta pubblica di fondi, l'assemblea ordinaria è tenuta ad approvare entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito e separato rendiconto tenuto e conservato ai sensi dell'art. 22 del DPR 600/73 dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione indicate all'art. 108 del DPR 917/86.

Copia del rendiconto deve essere messa a disposizione di tutti gli associati, con la convocazione dell'assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

Art. 29 - E' vietata, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, la distribuzione tra gli associati dei proventi delle attività, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa ed in caso di scioglimento, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Quote associative

Art. 30 - L'Assemblea fissa, ogni anno in occasione dell'approvazione del bilancio preventivo, la quota associativa a carico degli aderenti.

La quota associativa deve essere versata entro 30 giorni dalla scadenza della quota annuale precedente. Gli associati che si rendono morosi perdono il

diritto all'elettorato attivo e passivo e decorso inutilmente ulteriori 30 giorni, vengono esclusi dal Consiglio Direttivo.

La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

Risorse economiche e patrimoniali dell'Associazione

Art. 31 - L'Associazione trae le risorse economiche necessarie al funzionamento e allo svolgimento della propria attività da:

- quote associative e contributi degli associati e dei sostenitori;
- eredità, donazioni e legati;
- entrate derivanti da eventuali attività direttamente connesse e accessorie;
- contributi dello Stato, di enti, dell'Unione Europea, di organismi internazionali, di altre istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali e raccolte pubbliche di fondi finalizzate al raggiungimento delle finalità istituzionali;
- rendite di beni mobili e immobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo;
- ogni altra entrata compatibile con le norme vigenti e le finalità dell'Associazione che concorra ad incrementare l'attività sociale della stessa.

I proventi delle varie attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. Un eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 32. Il patrimonio sociale è costituito da:

- eventuale capitale inizialmente versato dai soci fondatori;
- beni immobili e mobili che diverranno proprietà dell'associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio.

I finanziamenti destinati a patrimonio che perverranno all'Associazione sono depositati in un apposito conto di tesoreria, acceso presso un istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo. Ogni operazione finanziaria relativa al patrimonio sociale è disposta esclusivamente mediante mandato o ordinativo con la firma congiunta del Presidente e del Tesoriere.

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione.

Divieto di distribuzione utili

Art. 33 - Durante la vita dell'Associazione non si potrà dar luogo in alcun modo a distribuzione di utili e avanzo di gestione, nonché di fondi, di riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, Statuto o Regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

Impegno degli utili

Art. 34 - L'Associazione è obbligata ad impegnare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Devoluzione del patrimonio

Art. 35 - L'Associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ha l'obbligo di devolvere il proprio patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di attività sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di

cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Modifiche dello Statuto e scioglimento dell'associazione

Art. 36 - Le proposte di modifica dello Statuto e proposta di scioglimento dell'Associazione possono essere avanzate dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo.

Per discutere e deliberare su tali proposte deve essere convocata l'Assemblea in seduta straordinaria.

Le modifiche dello Statuto devono essere approvate con la presenza di almeno la maggioranza degli associati e con il voto favorevole di almeno il 50 per cento + 1 degli aventi diritto.

Lo scioglimento dell'associazione deve essere approvato con la presenza e il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati ai sensi dell'art. 20 del Codice Civile.

In caso di scioglimento, il patrimonio dell'associazione, dedotte le passività, sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 622, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

E' vietata, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, la distribuzione tra gli associati dell'eventuale saldo attivo di liquidazione del patrimonio residuo non dismesso.

Norma di rinvio

Art. 37. Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'associazione. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento

alle vigenti disposizioni legislative in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Milano (MI), 27 novembre 2013